



COMUNE DI GROTTAMMARE



Via G. Marconi,50 – 63013 Grottammare (AP) - \* P.IVA 00403440449

---

**COMUNE DI GROTTAMMARE**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**SULL'UTILIZZAZIONE**

**DEL LITORALE MARITTIMO PER**

**FINALITÀ TURISTICHE E RICREATIVE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 30 Maggio 2002)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 24 Giugno 2010)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 21 Giugno 2012)

---

## Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Grottammare per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed il decoro e la pulizia delle spiagge, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento.<sup>1</sup>

## Articolo 2 - Stagione balneare

1. La stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno.<sup>2</sup>
2. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere obbligatoriamente la propria attività dal 15 Giugno al 1° settembre. I titolari degli stabilimenti balneari, possono comunque iniziare la propria attività prima del 15 Giugno e terminarla dopo il 1° Settembre, garantendo il servizio di salvataggio, ai sensi dell'art. 2 bis.<sup>3 4</sup>

## Articolo 2 bis - Servizio di salvataggio

1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dall'Autorità Marittima.
2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno.
3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
4. Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00 il servizio di salvataggio può essere garantito per postazioni limitrofe anziché per ogni singola postazione, in modo che sia comunque assicurata la continuità del servizio medesimo. Di tale situazione è dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.
5. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: *"Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia - Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio"*.

---

<sup>1</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 giugno 2010

<sup>2</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21 giugno 2012

<sup>3</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 giugno 2010

<sup>4</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21 giugno 2012



6. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, il Comune installa appositi cartelli redatti almeno in italiano e in inglese, indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra i cartelli non deve essere superiore a centocinquanta metri.
7. Il Comune è tenuto alla sorveglianza ed alla manutenzione dei cartelli relativi alle spiagge libere.<sup>5</sup>

### Articolo 3 - Uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione, durante tutto l'anno è vietato:
- campeggiare e pernottare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
  - transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
  - effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;
  - depositare, distendere e tingeggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
  - gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi, fatti salvi gli usi e consuetudini locali in concomitanza con ricorrenze particolari, previa autorizzazione del Comune.<sup>6</sup>
2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1, durante la stagione balneare è vietato:
- occupare la fascia di ml. 5.00 dalla battigia con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici, esclusi i mezzi di soccorso e vigilanza, in quanto la stessa è destinata esclusivamente al libero transito;<sup>7</sup>
  - condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, salvo quanto previsto dal punto a) del comma 4 dell'art. 5 e del comma 3 dell'art. 4, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;
  - praticare, al di fuori delle aree appositamente autorizzate ed attrezzate dai concessionari di spiaggia, il gioco del pallone, del tennis da spiaggia, della pallavolo, del basket, delle bocce

<sup>5</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21 giugno 2012

<sup>6</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 giugno 2010

<sup>7</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 giugno 2010



- etc. e comunque qualsiasi tipo di attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, turbare la quiete pubblica ovvero cagionare nocimento all'igiene dei luoghi;<sup>8</sup>
- d) organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, ad eccezione di quei giochi e di quelle attività ricreative che per consuetudine vengono organizzate sulla spiaggia, nel rispetto delle relative normative, inoltre, nell'ambito delle aree in concessione è permesso organizzare ginnastica di gruppo, giochi collettivi etc., fermo restando l'obbligo di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Tali attività sono comunque vietate dalle ore 13.00 alle ore 16.00;<sup>9</sup>
  - e) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 16.00, eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
  - f) tirare a secco barche o natanti in genere, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti, o alla piccola pesca, al di fuori delle zone di arenile e dei tratti di mare ad esse prospicienti destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni, individuate nel piano di spiaggia;
  - g) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9.00 alle ore 19.00, allo scopo di evitare che si costituisca pericolo ovvero intralcio per i bagnanti;
  - h) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
  - i) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
  - j) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;
  - k) dalle ore 01.00 alle ore 05.00 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini ed ombrelloni;
  - l) abbandonare i materiali indicati nel presente articolo, pertanto i proprietari, i possessori, i detentori e i responsabili a qualsiasi titolo del loro deposito, sono tenuti alla loro immediata rimozione.

#### **Articolo 4 - Norme per le spiagge libere**

1. È consentita l'utilizzazione delle spiagge del demanio marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente per attività autorizzate espressamente dalla Amministrazione Comunale che vi si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche.
2. È consentita altresì l'utilizzazione delle spiagge del demanio marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente, per l'effettuazione di discipline sportive nautiche, a condizione che le stesse siano espressamente autorizzate dalla Amministrazione Comunale e che non comportino problemi per la balneazione.
3. È consentito sulla spiaggia libera n° 14, contraddistinta nel vigente Piano di Spiaggia con la \_\_\_\_\_

<sup>8</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25 giugno 2010

<sup>9</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25 giugno 2010



sigla "S14", posta a sud della foce del fiume Tesino, l'accesso ai cani, accompagnati dai loro proprietari o detentori, debitamente tenuti al guinzaglio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di conduzione dei cani.<sup>10</sup>

## Articolo 5 - Norme per gli stabilimenti balneari

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione dalle ore 09.00 alle ore 19.00.<sup>11</sup>
2. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
  - a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare:
    - copia del presente Regolamento Comunale;
    - un tabellone, fornito dalla Amministrazione Comunale, esplicativo ed informativo sulla campagna "Bandiera Blu", dei risultati delle analisi delle acque, nonché l'indicazione del periodo di inizio e di fine stagione balneare, da collocarsi su apposita plancia bifacciale;
    - copia della vigente Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;<sup>12</sup>
    - la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento;
    - le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
  - b) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pannelli frangiflutti;
  - c) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso, fatto salvo l'eventuale riporto di materiali derivanti da eventi eccezionali, come tali valutati dalla Amministrazione Comunale che ne curerà la rimozione. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte dei competenti operatori ed i rifiuti devono essere raccolti e gettati in contenitori differenziati per tipologia di rifiuti (contenitore per carta, contenitore per multi-materiale, contenitore per umido e residui rifiuti) secondo il sistema di raccolta differenziata vigente nel territorio comunale e conferiti nei cassonetti all'uopo predisposti, negli orari e con le modalità al riguardo stabilite;<sup>13</sup>
  - d) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5,00 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2,00 metri;
  - e) installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 3,00 tra le file o settori e metri 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. È consentito ridurre quest'ultima distanza fino a metri 2,20 aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza affinché la somma delle due sia sempre di metri 5,30. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6,00 nonché di altri

<sup>10</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 giugno 2010

<sup>11</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 giugno 2010

<sup>12</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 giugno 2010

<sup>13</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 giugno 2010



sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del Piano di Spiaggia;

- f) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della D.G.R. 30 gennaio 2001, n. 235;
- g) ad installare, ove l'area in concessione sia posta a confine con una spiaggia libera, appositi paletti di delimitazione. I paletti devono essere di colore bianco, devono essere infissi nella sabbia e rimovibili, devono essere collegati tra di loro da corde a festone di colore blu e dovranno essere posizionati lungo tutta la fascia occupata dagli ombrelloni, con terminazione a non oltre 10 metri dalla battigia e comunque entro i limiti dell'area in concessione;<sup>14</sup>
- h) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari;
- i) garantire l'apertura dello stabilimento per un minimo di otto ore giornaliere;
- j) dotarsi di materiale di primo soccorso facilmente accessibile all'uso, costituito da:
  - cannula di respirazione bocca a bocca;
  - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
  - cassetta di pronto soccorso, di cui al D.M. 15 luglio 2003, n. 388, allegato 1, contenente:
    - 5 paia di guanti sterili monouso;
    - 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
    - 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0.9%) da 500 ml.;
    - 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
    - 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;
    - 2 teli sterili monouso;
    - 1 confezione di rete elastica di misura media;
    - 2 pinzette da medicazione sterili monouso;
    - 1 confezione di cotone idrofilo;
    - 2 confezioni di cerotti di varia misura pronti all'uso;
    - 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5;
    - 1 paio di forbici;
    - 3 lacci emostatici;
    - 2 confezioni di ghiaccio pronto all'uso;
    - 2 confezioni di sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
    - 1 termometro;
    - 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Le suddette dotazioni dovranno essere collocate in un apposito locale, adeguatamente segnalato e non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere obbligatoriamente destinato, a cura dei titolari delle concessioni, al pronto soccorso.

3. La direzione dello stabilimento deve porre in essere ogni cura perché l'attività balneare sia effettuata in tutta sicurezza e dovrà essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima

<sup>14</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 giugno 2010



l'eventuale presenza nelle acque prospicienti lo stabilimento di oggetti fluttuanti o pericoli che possano arrecare danno alle persone o alla sicurezza della navigazione.

4. I titolari di Concessione Demaniale Marittima devono, inoltre:
  - a) richiamare l'attenzione degli utenti anche con appositi cartelli sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua nelle ore immediatamente successive alla consumazione dei pasti, nonché sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutti;
  - b) tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia dello Stato e Vigili del Fuoco nonché degli altri posti di pronto intervento (Ospedali, Vigili Urbani, Croce Rossa, etc.). In particolare dovrà essere evidenziato, al fine di consentire un rapido intervento in mare, il **NUMERO D'EMERGENZA IN MARE 1530**.
5. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia, in conformità al certificato di prevenzione incendi.
6. Agli stabilimenti balneari è fatto divieto di:
  - a) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché con mezzi nautici (eccetto mezzi di soccorso), la fascia della battigia destinata esclusivamente al libero transito di ml. 5,00;
  - b) introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
  - c) depositare serbatoi di carburante nelle zone di arenile adibite alla sosta ed alaggio delle imbarcazioni da pesca e da diporto;
  - d) lasciare all'interno dei complessi balneari serbatoi di carburante;
  - e) mantenere nelle cabine spogliatoio fonti di accensione (fornelli, bombole di gas, liquidi infiammabili etc.);<sup>15</sup>
7. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi;
8. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico, possono inoltre:
  - a) in deroga a quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento accogliere cani o altri animali di piccola taglia, provvisti di museruola e guinzaglio, che dovranno essere sistemati nell'ultima fila di ombrelloni, adeguatamente segnalati. Il cane dovrà essere portato in braccio dal padrone fino all'ombrellone assegnato ove sarà presente una ciotola d'acqua e dovrà essere sempre mantenuto al guinzaglio sotto l'ombrellone; in particolare in nessun caso il padrone potrà condurre il cagnolino sulla battigia, nel mare, nei locali ove si consumano i pasti, nelle cabine e nelle docce. I conduttori o accompagnatori dei cani dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, potranno essere lasciati sulla spiaggia;
  - b) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;
  - c) previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo di bocce, calcetto,

---

<sup>15</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21 giugno 2012



- campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili;
- d) ospitare nel tratto di arenile in concessione barche di piccola pesca, di loro proprietà, di lunghezza non superiore a ml. 6, natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq. 4,00 in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal Comune sentita l'Autorità Marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

### Articolo 6 - Norme di comportamento

1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;
  - b) i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione;
  - c) fatto salvo il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini ed ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera d).

### Articolo 7 - Corridoi di lancio

1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni ed alle modalità indicate dall'Autorità Marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.
2. Sentita l'Autorità Marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.
3. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate al Comune entro il 20 Maggio di ciascun anno. Il Comune, sentita l'Autorità Marittima, adotta i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 Giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento. Il Comune può derogare alla distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere inferiore comunque a metri duecentocinquanta. 16<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21 giugno 2012



## Articolo 8 - Zone destinate all'alaggio ed alla sosta di imbarcazioni

1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione.
2. Le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, sono individuate nel Piano di Spiaggia.

## Articolo 9 - Sanzioni

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1, sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 e della Legge n. 689/81.
3. Il deposito abusivo di merci e la mancata rimozione di cose depositate è punito ai sensi dell'art. 1165 del Codice della Navigazione.<sup>17</sup>

## Articolo 10 - Regolamentazione della pubblicità da effettuarsi sul demanio marittimo

1. I concessionari di spiaggia potranno effettuare la pubblicità commerciale all'interno delle loro concessioni, esclusa quella in forma sonora, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di leggi vigenti .
2. È data facoltà ai concessionari di aree demaniali di sub concedere l'esercizio della pubblicità commerciale, a ditte specializzate, tuttavia dovranno comunque essere comunicate le generalità e i requisiti dell'eventuale sub concessionario per il necessario gradimento. Se entro 30 giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento. Il sub concessionario ed il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
3. Sulle spiagge libere è di norma vietata l'effettuazione in forma sonora e visiva di pubblicità commerciale, salvo apposita motivata autorizzazione comunale che richiami fini di pubblica utilità.

## Articolo 11 - Diffusione del regolamento

<sup>17</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 giugno 2010



1. Copia del presente regolamento viene inviata, entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Giunta Regionale della Regione Marche.
2. Copia del presente regolamento viene inoltre inviata ai concessionari di spiaggia ed alle associazioni di categoria nonché ad alle altre formazioni sociali senza scopo di lucro che rappresentano categorie di cittadini.

### **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.



6<sup>a</sup> Area – Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale

Responsabile geom. Piergiorgio Butteri

Tel 0735-739256/246/204 Fax 0735-739246 e-mail manutenzione@comune.grottammare.ap.it

